



Provincia di Parma

Corpo di Polizia Provinciale




Corso di formazione per Guardie Ecologiche
Volontarie:

La fauna ittica e la disciplina della pesca

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

- ***NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA
ITTICA E DELL'ECOSISTEMA
ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA
DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE
ACQUE INTERNE***



(continua) Art. 11

Esercizio della pesca

- 1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
- 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:

(continua) Art. 11

Esercizio della pesca

- a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;



(continua) Art. 11

Esercizio della pesca

- b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;

(continua) Art. 11

Esercizio della pesca

- c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.

(continua) Art. 11

Esercizio della pesca

- 3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
- 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 14

Pesca sportiva e licenza

- 1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

Art. 14 Pesca sportiva e licenza

- comma 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

Art. 14

Pesca sportiva e licenza

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;



Art. 14

Pesca sportiva e licenza

- comma 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
- e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;



Art. 14

Pesca sportiva e licenza

- f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);


Art. 14

Pesca sportiva e licenza

- g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- h) per la pesca a pagamento;
- i) per la pesca in spazi privati.

Art.15 Tesserino di pesca controllata

I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.



Art. 23

Vigilanza ittica

Omissis.....

L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio di vigilanza ittica)



Art. 24 Controlli

- 1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art.12

DIVIETI

Commi 1. L'esercizio della pesca è vietato:

- a) Nelle zone di ripopolamento e frega,
nelle zone di protezione integrale,
nelle zone di protezione delle specie ittiche e
nelle eventuali zone sottoposte a ricerca
scientifica,.....omissis.....



(continua)

ART. 12 c. 1 *DIVIETI*

- b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
- c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

comma 3: E' inoltre vietata la pesca:

- a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
- c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;

(continua)

ART. 12 c.3

DIVIETI

- d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
- e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
- g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;

(continua) ART. 12 c.3 DIVIETI

- *i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;*
- *j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;*
- *k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;*
- *l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.*

(continua) ART. 12 c.5 *DIVIETI*

È fatto altresì divieto:

- a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
- b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art.11 Precetto

- 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:

Art. 25 Sanzione

- a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro **12,00 a euro 36,00** per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni


Art. 12 Divieti

Commi 1. L'esercizio della pesca è vietato:

- a) Nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, omissis

Art.25 Sanzioni

- d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, **nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche**: da euro 100,00 a euro 600,00;



Categoria acque

```
graph TD; A[Categoria acque] --- B[Attrezzi]; A --- C[modalità]; A --- D[Esche/pasture];
```


Attrezzi

modalità

Esche/pasture

Art. 21 cattura delle rane

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi. (Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.)



Alcuni attrezzi vietati



Art. 6 R.D. 1604/31 e art. 12 l.r.11/12

- E' proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento.....



- è vietato di gettare od diffondere nelle acque materie atte da intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.



dreamstime.com



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

COMMISSARIO
DANIELE GHILLANI